

26435 - 20

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

F. N. conf.  
Ricevente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo  
1/14/17

Composta da

- Roberta Vivaldi · Presidente -
- Franco De Stefano · Consigliere -
- Marco Rossetti · Consigliere -
- Cristiano Valle · Consigliere -
- Cosimo D'Arrigo · Consigliere Rel. -

Oggetto: opposizione  
all'esecuzione - condanna ex  
art. 96, terzo comma, c.p.c.  
- criteri di liquidazione  
**Motivazione semplificata**

R.G.N. 22706/2017  
Cron. 26435  
CC - 14/10/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 22706/2017 R.G. proposto da:

(omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)  
(omissis), con domicilio eletto in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis) ;

- ricorrente -

contro

Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)  
con domicilio eletto in (omissis) , presso lo studio  
dell'Avv. (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2308 del Tribunale di Torre Annunziata  
depositata il 1° settembre 2017.

2020  
1758

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere  
Cosimo D'Arrigo.

## RITENUTO

Il Comune di Piano di Sorrento intentava un'espropriazione immobiliare nei confronti di (omissis) innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per l'esecuzione di una condanna al pagamento della somma di euro 374.431,25 oltre accessori.

Il (omissis) presentava istanza di conversione del pignoramento. Successivamente, proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva determinato l'importo a tal fine dovuto. Non essendo stata avanzata istanza di sospensione dell'esecuzione forzata, il (omissis) provvedeva ad introdurre la fase di merito.

Si costituiva il Comune di Piano di Sorrento, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria.

Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava sia l'opposizione, sia la domanda riconvenzionale.

Avverso detta sentenza il Comune di Piano di Sorrento proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza n. 6402/2015 la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Torre Annunziata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il Comune riassumeva il giudizio, chiedendo la condanna del (omissis) al risarcimento dei danni da lite temeraria e al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.

Nel contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Torre Annunziata condannava il (omissis) al pagamento delle spese di lite dell'intero processo, nonché al pagamento della somma di euro 72.915,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Avverso detta sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il Comune di Piano di Sorrento ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

## CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Tutti i motivi del ricorso principale, proposto da (omissis) (omissis), sono diretti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui pronunzia la condanna al pagamento di euro 72.915,00 per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 96, ultimo comma, cod. proc. civ. e agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. In particolare, il (omissis) censura la motivazione della sentenza impugnata, in quanto *«apparente, tautologica e priva di reale contenuto»*. Il ricorrente sostiene che la determinazione della somma per la quale è intervenuta condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. – stabilita in via equitativa in misura corrispondente al 20% dell'importo ancora dovuto dal debitore al Comune – non sarebbe sorretta da un adeguato percorso argomentativo. In particolare, non risulterebbe dimostrato l'effettivo pregiudizio subito dal Comune sanzionabile ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non essendo stati dimostrati ulteriori oneri economici sopportati dall'Ente diversi dalle spese legali; né il giudice avrebbe preso in considerazione il fatto che la procedura esecutiva era stata sospesa non a seguito della presente opposizione, ma per diverse ragioni, tutte addebitabili al Comune. Sarebbe, quindi, mancata una *«compiuta valutazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del primo e del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (sia in punto di an debeatur che di quantum)»*.

Con il secondo motivo si censura il medesimo punto della

sentenza sotto il profilo dell'inesistenza sostanziale della motivazione e conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il giudice avrebbe preso in considerazione la questione oggetto della domanda, risolvendola però senza giustificare la sua decisione. In particolare, sarebbe carente la motivazione sotto il profilo dell'*an* e *quantum debeat*.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 1126 e 2056 cod. civ. e si censura la sentenza impugnata relativamente a profili di illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, il mezzo si rivolge contro le valutazioni del giudice di merito relative al ritardo e al pregiudizio effettivamente arrecato dalla condotta processuale del (omissis), in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che:

- la procedura esecutiva si era arrestata non a causa dell'opposizione proposta dal (omissis), bensì per l'incompletezza della documentazione di cui all'art. 567 cod. proc. civ.;
- il (omissis) aveva comunque pagato parte del debito in pendenza del processo esecutivo, avanzando anche congrue proposte transattive;
- la stessa ordinanza avversata dal (omissis) era divenuta inefficace per la menzionata incompletezza della documentazione ipocatastale.

Tali circostanze avrebbero dovuto condurre il giudice, da un lato, a ritenere che nessun tipo di pregiudizio era concretamente derivato dalla proposizione dell'opposizione, né per il Comune, né per il sistema giudiziario; dall'altro, a valutare come non particolarmente intenso l'elemento soggettivo del debitore.

Con il quarto motivo è denunciata violazione di legge in riferimento agli artt. 2043 e 2697 cod. civ. e all'art. 96 cod. proc. civ.: il Comune non avrebbe fornito alcun elemento di prova in ordine

al danno o al pregiudizio subito.

I motivi, largamente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.

In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio – il coinvolgimento di controparte nel processo – ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. Piuttosto, è necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, militando in tal senso tanto l'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto il rilievo che non può considerarsi censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata (Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130 - 02).

Il ricorso non offre alcun elemento per porre in discussione il riferito orientamento.

Pertanto, occorre unicamente che il giudice di merito verificasse l'elemento soggettivo dell'opponente-soccombente.

Ed invero la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata contiene una puntuale indagine della condotta processuale tenuta dal (omissis), enumerando le specifiche condotte da questi tenute dalle quali si desume la colpa grave (pag. 10). Si tratta di una indagine di merito che non è censurabile in sede di legittimità.

Pertanto, in questa parte il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al *quantum debeatur* – censurato nel ricorso sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione –

deve ribadirsi che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «*somma equitativamente determinata*», non fissa alcun limite quantitativo – né massimo, né minimo – al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01).

La sentenza impugnata parametrava la somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a quanto l'esecutato ancora deve al creditore. Sebbene usualmente si prenda a riferimento l'importo delle spese legali, l'ampia discrezionalità riservata al giudice dalla disposizione in esame impedisce che possa affermarsi l'irragionevolezza del criterio adottato, in ogni caso parametrato ad un dato oggettivo qual è il valore della causa. Non vi sono margini, pertanto, per sottoporre a revisione in questa sede la decisione del giudice di merito.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il motivo è inammissibile.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Piano di Sorrento contesta la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di merito, affermando che sarebbe stato erroneamente applicato uno scaglione di valore inferiore a quello dovuto. Nell'individuazione del valore della controversia – corrispondente agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014, Rv. 629943 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15633 del 30/06/2010, Rv. 613794 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12354 del 24/05/2006, Rv. 591203 - 01) – il Comune opera il raffronto fra la somma finale determinata dal giudice

dell'esecuzione in sede di conversione del pignoramento (euro 685.106,77) e quella che il <sup>(omissis)</sup> aveva (infondatamente) indicato come corretta (euro 408.456,20). In realtà, detti importi sono comprensivi degli interessi, mentre l'importo davvero in contestazione assomma ad euro 160.618,00.

Non ha rilievo, peraltro, la circostanza che il <sup>(omissis)</sup> abbia poi modificato (riducendolo ad euro 126.985,38) l'ammontare della somma controversa. Infatti, a prescindere dall'ammissibilità della *mutatio libelli* fra la fase sommaria e quella di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, in ogni caso si deve applicare lo scaglione tariffario per le cause di valore compreso fra euro 103.300,01 ed euro 258.300,00, correttamente individuato dal giudice di rinvio.

Il motivo è dunque infondato.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale è infondato.

Attesa la reciproca soccombenza, si dispone l'integrale compensazione delle spese legali del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte sia del ricorrente principale, sia del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).


#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

  
Il Presidente  
Roberta Vivaldi

  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **20 NOV 2020**

  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA